




Disciplina delle Operazioni con parti correlate

Aggiornato al 27.10.17





Indice

1. Premessa.....	3
2. Definizioni.....	3
3. Individuazione delle Operazioni di maggiore rilevanza	4
4. Operazioni esenti.....	4
4.1 Piani di compensi e remunerazioni	4
4.2 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o <i>standard</i>	5
4.3 Operazioni con o tra società controllate e con società collegate	5
4.4 Operazioni di importo esiguo	5
5. Diffusione della procedura e raccolta delle informazioni.....	5
6. Il Comitato per le operazioni con Parti Correlate	6
7. Disciplina delle operazioni con Parti Correlate	7
7.1 Riserva di competenza e limiti al conferimento di deleghe.....	7
7.2 Esame dell'operazione ed informativa al Comitato	7
7.3 Procedura relativa alle Operazioni di maggiore rilevanza.....	8
7.4 Procedura relativa alle Operazioni di minore rilevanza	9
7.5 Operazioni di competenza dell'assemblea.....	9
8. Operazioni realizzate da società controllate	9
9. Delibere-quadro	10
10. Adempimenti successivi all'esecuzione delle operazioni	10
11. Informativa al pubblico ed alla Consob in materia di operazioni con Parti Correlate	11
12. Controllo sull'attuazione della procedura.....	11



1. Premessa

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (**Procedura**) è stata approvata dal consiglio di amministrazione di CIR S.p.A. (**Società**), nell'adunanza del 28 ottobre 2010, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, al quale il consiglio di amministrazione della Società ha affidato - con delibera del 30 luglio 2010 - i compiti relativi alla valutazione della trasparenza e della correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità a quanto previsto dalla delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni (**Regolamento Consob**).

La Procedura è adottata ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del Codice Civile nonché degli articoli 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (**Testo Unico**), del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (**Regolamento Emittenti**). La Procedura è efficace a partire dal 1° dicembre 2010.

La Procedura ha la finalità di stabilire i principi di comportamento che la Società è tenuta ad adottare per garantire una corretta gestione delle operazioni con parti correlate. A tal fine, la Procedura (i) determina i criteri e le modalità per l'identificazione delle parti correlate della Società e definisce i criteri per l'aggiornamento dell'elenco delle parti correlate; (ii) detta i principi per l'individuazione delle operazioni con parti correlate; (iii) disciplina le procedure per l'effettuazione - da parte della Società, anche per il tramite di società controllate, fiduciari o interposta persona - delle operazioni con parti correlate, individuando regole interne di comportamento idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni; (iv) stabilisce le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi.

La presente Procedura costituisce parte essenziale del sistema di controllo interno del gruppo che fa capo alla Società e del modello organizzativo di cui al D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001. La Procedura vale, inoltre, come istruzione impartita dalla Società alle proprie società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2, del Testo Unico.

Il consiglio di amministrazione della Società valuta periodicamente - anche in considerazione delle variazioni degli assetti proprietari e, in ogni caso, con cadenza almeno triennale - la necessità di apportare modifiche e integrazioni alla presente Procedura (previo parere del Comitato per le operazioni con parti correlate), tenendo anche conto delle eventuali variazioni legislative e regolamentari e della futura prassi applicativa.

2. Definizioni

2.1 Ove non diversamente indicato, si applicano le definizioni di cui al Regolamento Consob e ai relativi allegati.

2.2 Ai fini della presente Procedura valgono, altresì, le seguenti definizioni:

2.2.1 "**Amministratori Correlati**": si intendono gli amministratori che, in relazione ad una specifica operazione, siano controparte dell'operazione ovvero parti correlate di tale controparte.

2.2.2 "**Amministratori Indipendenti**": si intendono gli amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi dei principi e dei criteri applicativi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate approvato da Borsa Italiana S.p.A. al quale la Società ha dichiarato di aderire nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari pubblicata ai sensi dell'articolo 123-*bis* del Testo Unico.

2.2.3 "**Dirigenti con Responsabilità Strategiche**": si intendono:

- (i) i componenti del consiglio di amministrazione della Società;
- (ii) i membri effettivi del collegio sindacale della Società;
- (iii) il direttore generale della Società;



- (iv) il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, ai sensi dell'articolo 154-*bis* del Testo Unico;
- (v) gli altri soggetti eventualmente individuati dal consiglio di amministrazione della Società anche su impulso dell'amministratore delegato; e
- (vi) i soggetti di cui ai precedenti punti da (i) a (vi) della società controllante della Società, ove esistenti.

2.2.4 **“Interesse Significativo”**: si intende l'interesse di una Parte Correlata della Società tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale Parte Correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio o uno svantaggio di qualsivoglia natura dalla realizzazione di un'operazione con una o più altre Parti Correlate.

Non sussiste un Interesse Significativo in caso di adesione ad un accordo di consolidato fiscale ove vi siano altre Parti Correlate, qualora tali operazioni siano effettuate a parità e reciprocità di condizioni.

2.2.5 **“Parti Correlate”**: con riferimento alla Società, si intendono i Dirigenti con Responsabilità Strategiche e gli altri soggetti individuati ai sensi delle definizioni contenute nel Regolamento Consob e dell'articolo 2427, comma 2, del Codice Civile. A tal fine, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari mantiene ed aggiorna l'elenco delle Parti Correlate, anche avvalendosi degli uffici preposti agli adempimenti societari.

2.2.6 **“Soci non Correlati”** si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'assemblea della Società diversi (i) dalla controparte di una determinata operazione; e (ii) dalle Parti Correlate della Società nonché dalle parti correlate della controparte di una determinata operazione.

2.2.7 **“Soggetti Interessati”**: si intendono i soggetti indicati nel successivo Articolo 5.1.

2.2.8 **“Operazioni di maggiore rilevanza”**: si intendono le operazioni - incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società - in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'allegato 3 del Regolamento Consob, sulla base dei parametri individuati nel successivo Articolo 3 della presente Procedura.

2.2.9 **“Operazioni di minore rilevanza”**: si intendono le operazioni diverse dalle Operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo di cui al successivo Articolo 4.4.

3. Individuazione delle Operazioni di maggiore rilevanza

Ai fini dell'individuazione delle Operazioni di maggiore rilevanza, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari:

- (i) individua periodicamente i valori di capitalizzazione (sulla base dei dati pubblicati da Borsa Italiana S.p.A.) e di patrimonio netto consolidato di gruppo (sulla base dell'ultimo documento contabile periodico pubblicato) in base ai quali calcolare gli indici di rilevanza; e
- (ii) registra ed aggiorna i controvalori delle operazioni che hanno natura omogenea o rientrano nell'ambito di un disegno unitario poste in essere con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, salva l'applicazione di un'ipotesi di esenzione di cui al successivo Articolo 4.



4. Operazioni esenti

La presente Procedura non si applica alle operazioni indicate nel presente Articolo 4, salvo per quanto specificamente previsto:

4.1 Piani di compensi e remunerazioni

- (i) le deliberazioni dell'assemblea di cui all'articolo 2389, primo comma, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione della Società;
- (ii) le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile;
- (iii) le deliberazioni dell'assemblea di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- (iv) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Testo Unico e le relative operazioni esecutive; e
- (v) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate nel precedente punto (i) e (ii), e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 13, comma 3), lett. b) del Regolamento Consob.

Alle deliberazioni di cui ai precedenti punti (iv) e (v) si applicano soltanto gli obblighi di informativa periodica previsti dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob mentre le deliberazioni di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) sono del tutto escluse dall'applicazione della presente Procedura.

4.2 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

Le operazioni ordinarie realizzate dalla Società – e dalle società controllate della Società che compiono, di volta in volta, le operazioni ai sensi del successivo Articolo 8 – a cui sono applicate condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Nell'ipotesi di operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la Società è tenuta soltanto agli obblighi di informativa periodica di cui all'articolo 5, comma 8 e all'articolo 13, comma 3, lett. c) del Regolamento Consob.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo del comunicato di cui all'articolo 66 del Regolamento Emittenti ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo Unico.

4.3 Operazioni con o tra società controllate e con società collegate

Le operazioni poste in essere tra la Società e le sue società controllate o tra le società controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché le operazioni della Società con le proprie società collegate qualora, nelle società controllate o nelle società collegate controparti dell'operazione, non vi sia un Interesse Significativo di Parti Correlate diverse dalle società controllate o collegate parti dell'operazione interessata, da valutarsi anche alla luce dei criteri dettati da Consob.

In assenza di un Interesse Significativo di altre Parti Correlate, per le operazioni descritte nel presente Articolo 0, la Società è tenuta soltanto agli obblighi di informativa periodica indicati nell'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob.

4.4 Operazioni di importo esiguo

Le operazioni di importo unitario inferiore a Euro 150.000.



5. Diffusione della procedura e raccolta delle informazioni

5.1 L'amministratore delegato della Società, tramite le funzioni aziendali preposte, consegna copia della presente Procedura ai soggetti di seguito indicati (i "**Soggetti Interessati**"):

- (i) i soggetti che esercitano il controllo sulla Società;
- (ii) i Dirigenti con Responsabilità Strategiche; 0
- (iii) le società controllate; e
- (iv) le società collegate.

Sono inoltre destinatari della presente Procedura gli altri dirigenti della Società.

5.2 L'amministratore delegato della Società, tramite le funzioni aziendali preposte, invia copia della presente Procedura (anche a mezzo e-mail) ai soggetti che in seguito diventino Soggetti Interessati e dirigenti della Società.

5.3 In caso di modifica o integrazione della presente Procedura, l'amministratore delegato della Società, tramite le funzioni aziendali preposte, provvede a trasmettere copia aggiornata della Procedura ai Soggetti Interessati e ai dirigenti della Società.

5.4 I Soggetti Interessati che siano persone fisiche compilano, sottoscrivono e restituiscono all'amministratore delegato della Società, con copia al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il modulo riportato nell'Allegato 1 entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla consegna della Procedura.

5.5 L'amministratore delegato della Società, tramite le funzioni aziendali preposte, invia almeno una volta l'anno una comunicazione ai Soggetti Interessati che siano persone fisiche, chiedendo se vi siano state variazioni rispetto alle informazioni comunicate alla Società con il modulo di cui all'Allegato 1. In caso di modifica delle informazioni, i Soggetti Interessati che siano persone fisiche inviano all'amministratore delegato, con copia al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, una versione aggiornata del modulo di cui all'Allegato 1.

5.6 A seguito della ricezione dei dati di cui ai precedenti Articoli 5.3, 5.4 e 5.5, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, avvalendosi degli uffici preposti agli adempimenti societari, aggiorna l'elenco delle Parti Correlate.

5.7 Le società controllate e le società collegate della Società comunicano tempestivamente all'amministratore delegato della Società, con copia al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, eventuali atti di disposizione o di acquisto di partecipazioni in altre società che determinino una variazione del loro rispettivo perimetro di consolidamento e/o l'acquisto o la perdita di un'influenza notevole.

6. Il Comitato per le operazioni con Parti Correlate

6.1 Le funzioni del comitato per le operazioni con Parti Correlate sono affidate al comitato per le operazioni con Parti Correlate composto da soli amministratori indipendenti che coincidono con i componenti del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (il "**Comitato**").

6.2 Qualora, in relazione ad una specifica operazione, vi siano in seno al Comitato uno o più Amministratori Correlati, questi sono sostituiti con amministratori indipendenti non correlati da individuarsi tra quelli più anziani in ordine decrescente rispetto alla durata della carica nel consiglio di amministrazione della Società ovvero, in caso di parità di anzianità della carica, con il componente con maggiore anzianità anagrafica.



- 6.3** Il funzionamento, le modalità di adozione delle decisioni e la determinazione delle maggioranze in seno al Comitato sono i medesimi previsti dallo statuto sociale per le decisioni del consiglio di amministrazione della Società.
- 6.4** Nell'ipotesi in cui il coordinatore del Comitato sia, rispetto ad una specifica operazione, un Amministratore Correlato, l'attività di coordinamento dei lavori del Comitato è affidata al componente del Comitato più anziano in relazione alla durata in carica nel consiglio di amministrazione della Società ovvero, in caso di parità di anzianità della carica, al componente con maggiore anzianità anagrafica.
- 6.5** Il Comitato può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione, nominati dall'amministratore delegato su indicazione del Comitato. In ogni caso, la gestione del rapporto con gli esperti indipendenti e le condizioni economiche relative allo svolgimento dell'incarico sono di competenza del Comitato, al quale deve essere indirizzato il parere degli esperti indipendenti.
- 6.6** L'incarico di esperto indipendente non potrà essere affidato a soggetti che:
- (i) siano controparti dell'operazione;
 - (ii) siano Parti Correlate e/o parti correlate della controparte dell'operazione;
 - (iii) abbiano eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con a) la Società; b) con i soggetti che controllano la Società; c) le società controllate dalla Società o soggette a comune controllo con la Società; e/o d) gli amministratori delle società indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) tali da poterne compromettere l'indipendenza; ovvero
 - (iv) siano soci o amministratori di una società o di un'entità connessa alla società incaricata della revisione contabile della Società.

7. Disciplina delle operazioni con Parti Correlate

7.1 Riserva di competenza e limiti al conferimento di deleghe

- 7.1.1 La decisione e l'esecuzione di Operazioni di minore rilevanza possono essere delegate ad uno o più componenti del consiglio di amministrazione della Società (anche in forza delle deleghe gestionali già conferite), con firma singola o congiunta.
- 7.1.2 Le Operazioni di maggiore rilevanza sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione della Società salvo che per le materie riservate dalla legge e dallo statuto alla competenza dell'assemblea.

7.2 Esame dell'operazione ed informativa al Comitato

- 7.2.1 I soggetti che, per conto della Società o di una delle società controllate, intendano effettuare un'operazione devono preventivamente accertarsi se la controparte di tale operazione rientri nell'elenco delle Parti Correlate – predisposto ai sensi del precedente Articolo 2.2.5 – seguendo le modalità operative definite dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società. A tal fine, qualora la controparte diretta dell'operazione sia un soggetto che agisce per conto terzi, l'amministratore delegato della Società (e/o altro soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione di specifiche operazioni) è tenuto a verificare se il beneficiario ultimo dell'operazione rientri nell'elenco delle Parti Correlate e conservare evidenza delle verifiche effettuate.



- 7.2.2 Il soggetto che, per conto della Società o di una delle società controllate, intenda compiere un'operazione con una Parte Correlata, individuata ai sensi del precedente Articolo 7.2.1, informa tempestivamente l'amministratore delegato della Società, eventualmente anche per il tramite del proprio superiore gerarchico.
- 7.2.3 L'amministratore delegato, eventualmente consultandosi con il coordinatore del Comitato e con il presidente del consiglio di amministrazione della Società, valuta se l'operazione proposta rientri tra quelle di maggiore rilevanza o di minore rilevanza, sulla base dei parametri calcolati dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi del precedente Articolo 3.
- 7.2.4 Quando l'effettuazione di un'operazione con una Parte Correlata è ritenuta probabile, l'amministratore delegato della Società consegna tempestivamente al Comitato una comunicazione scritta contenente una sintesi dell'operazione indicando:
- (i) la Parte Correlata controparte dell'operazione;
 - (ii) la natura della correlazione;
 - (iii) se si tratta di un'Operazione di maggiore rilevanza o un'Operazione di minore rilevanza;
 - (iv) le condizioni dell'operazione, inclusa l'indicazione delle modalità esecutive, delle modalità di determinazione del corrispettivo, dei termini e delle condizioni dell'operazione;
 - (v) l'interesse della Società all'effettuazione dell'operazione; e
 - (vi) le motivazioni sottese all'operazione e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione.
- 7.2.5 In base alle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 7.2.4 (i), qualora, un membro del Comitato sia, rispetto ad una specifica operazione, un Amministratore Correlato, lo stesso informa tempestivamente il presidente del consiglio di amministrazione della Società ed il Comitato affinché sia sostituito con il supplente individuato secondo la procedura indicata nel precedente Articolo 6.2.

7.3 Procedura relativa alle Operazioni di maggiore rilevanza

- 7.3.1 In aggiunta a quanto indicato nei precedenti Articoli 7.1 e 7.2, nel caso di Operazione di maggiore rilevanza:
- (i) a partire dall'invio della comunicazione di cui al precedente Articolo 7.2.4, l'amministratore delegato aggiorna costantemente il Comitato sullo stato delle trattative e del relativo procedimento istruttorio, fornisce ai membri del Comitato le informazioni e i documenti dagli stessi eventualmente richiesti e tiene conto delle loro osservazioni ai fini dell'ulteriore prosieguo delle negoziazioni;
 - (ii) l'amministratore delegato invia al Comitato, con congruo anticipo, la proposta di delibera relativa all'effettuazione dell'operazione ed, in ogni caso, al massimo nello stesso giorno dell'invio dell'avviso di convocazione al consiglio di amministrazione della Società;
 - (iii) il Comitato invia al consiglio di amministrazione della Società, almeno 3 giorni prima della relativa riunione, il proprio parere vincolante sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni relative all'operazione da realizzare, motivando le ragioni del parere e le condizioni a cui è eventualmente subordinata l'effettuazione dell'operazione;



- (iv) nel caso in cui il Comitato esprima un parere non favorevole in merito all'effettuazione di una determinata operazione, il consiglio di amministrazione della Società può deliberare di sottoporre tale operazione alla decisione dell'assemblea, allegando alla proposta di delibera il parere (o i pareri) del Comitato e degli eventuali esperti indipendenti nominati;
- (v) fermo il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria, l'operazione non potrà essere realizzata qualora la stessa non sia approvata dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno.

7.4 Procedura relativa alle Operazioni di minore rilevanza

7.4.1 In aggiunta a quanto indicato nei precedenti Articoli 7.1 e 7.2, nel caso di Operazione di minore rilevanza:

- (i) il Comitato invia all'amministratore delegato (e/o ad altro soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione di specifiche operazioni) il proprio parere non vincolante sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni relative all'operazione, prima della presentazione della relativa proposta contrattuale ovvero, in caso di decisione affidata al consiglio di amministrazione della Società, almeno 3 giorni prima della data prevista per la relativa riunione;
- (ii) l'amministratore delegato (e/o il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri all'effettuazione di specifiche operazioni), eventualmente sentito il coordinatore del Comitato ed il presidente del consiglio di amministrazione della Società, può proporre che sia adottata la procedura di maggiore rilevanza anche per le Operazioni di minore rilevanza.

7.5 Operazioni di competenza dell'assemblea

7.5.1 Se l'operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, *mutatis mutandis*, le medesime procedure indicate nei precedenti Articoli 7.2, 7.3 e 7.4, distinguendo a seconda che si tratti di un'Operazione di maggiore rilevanza o un'Operazione di minore rilevanza. In tal caso, il Comitato dovrà rilasciare il proprio parere motivato in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni in sede di approvazione, da parte del consiglio di amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all'assemblea.

7.5.2 Alla proposta di delibera approvata dal consiglio di amministrazione della Società sono allegati i pareri del Comitato e degli esperti indipendenti eventualmente nominati.

7.5.3 Qualora, in relazione ad un'Operazione di maggiore rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata dal consiglio di amministrazione della Società in presenza del parere negativo del Comitato, l'operazione – fermo il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria – non potrà essere realizzata qualora la stessa non sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno.



8. Operazioni realizzate da società controllate

- 8.1** Le procedure indicate nei precedenti Articoli 7.2, 7.3 e 7.4 si applicano anche qualora un'operazione con Parti Correlate sia compiuta da una società controllata dalla Società e il consiglio di amministrazione della Società ovvero l'amministratore delegato della Società (o altro soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per il compimento di specifiche operazioni) esamini o approvi preventivamente l'operazione da realizzare, secondo la prassi ordinaria adottata dalla Società in materia di rapporti con le società controllate.
- 8.2** L'amministratore delegato (e/o il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri all'effettuazione di specifiche operazioni), sentito il coordinatore del Comitato ed il presidente del consiglio di amministrazione della Società, può di volta in volta proporre al consiglio di amministrazione della Società che le procedure descritte nei precedenti Articoli 7.2, 7.3 e 7.4 siano applicate dalla Società anche per le operazioni con parti correlate autonomamente compiute dalle società controllate dalla Società.

9. Delibere-quadro

- 9.1** Il consiglio di amministrazione della Società può adottare delibere-quadro relativamente ad operazioni tra loro omogenee da realizzarsi con determinate categorie di Parti Correlate e/o con soggetti correlati sia a queste ultime sia alla Società. In tal caso, dovranno essere rispettate, *mutatis mutandis*, le procedure indicate nei precedenti Articoli 7.2, 7.3 e 7.4, distinguendo a seconda che il probabile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera determini l'applicazione della disciplina relativa alle Operazioni di maggiore rilevanza o alle Operazioni di minore rilevanza. Tali procedure non saranno applicabili alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro adottata dal consiglio di amministrazione della Società.
- 9.2** Le delibere-quadro non potranno avere efficacia superiore ad un anno, dovranno essere adottate per un ammontare annuo di spesa individuato dal consiglio di amministrazione della Società all'atto dell'assunzione della relativa delibera e dovranno contenere una specifica motivazione delle condizioni previste.

10. Adempimenti successivi all'esecuzione delle operazioni

- 10.1** L'amministratore delegato, sulla base delle informazioni predisposte dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, invia al coordinatore del Comitato ed al consiglio di amministrazione della Società, con periodicità almeno trimestrale, un'informativa dettagliata in merito alle operazioni precedentemente approvate dal consiglio di amministrazione della Società e/o eseguite dall'amministratore delegato (ovvero da altro soggetto incaricato dalla Società al compimento di specifiche operazioni), incluse le singole operazioni realizzate in attuazione delle delibere-quadro precedentemente approvate dal consiglio di amministrazione della Società ai sensi dell'Articolo 9.
- 10.2** In particolare, l'amministratore delegato, sulla base delle informazioni fornitegli dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, comunica al coordinatore del Comitato ed al consiglio di amministrazione della Società le modalità e le condizioni con cui le operazioni sono state realizzate e specifica le variazioni introdotte per assicurare il rispetto delle condizioni eventualmente indicate dal Comitato nel proprio parere sull'operazione.



10.3 I soggetti che, per conto della Società o di una delle società controllate, hanno concluso operazioni con Parti Correlate comunicano tempestivamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società le operazioni eseguite. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, anche avvalendosi degli uffici preposti agli adempimenti societari, registra tali operazioni nell'elenco delle operazioni con Parti Correlate.

11. Informativa al pubblico ed alla Consob in materia di operazioni con Parti Correlate

11.1 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società provvede alla raccolta delle informazioni necessarie all'assolvimento degli obblighi di informazione al pubblico ed alla Consob di cui agli articoli 5, 6, 12, comma 2, e 13, comma 3, lett. c) del Regolamento Consob, ove applicabili, con le modalità e nel rispetto delle tempistiche ivi previste.

11.2 Le società controllate, per consentire alla Società l'adempimento dei propri obblighi informativi, inviano tempestivamente tutte le informazioni richieste dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Consob. In particolare, le società controllate inviano al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società:

- (i) entro il 10° giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, una nota sulle operazioni con Parti Correlate compiute nel periodo di riferimento;
- (ii) entro 5 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento di almeno una delle soglie rilevanza di cui all'allegato 3 del Regolamento Consob, informazioni, anche su base aggregata per operazioni di natura omogenea, relative alle operazioni con Parti Correlate che, cumulativamente considerate, superino almeno una delle soglie di rilevanza.

12. Controllo sull'attuazione della procedura

12.1 La funzione Internal Audit della Società, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge periodicamente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di cui alla presente Procedura da parte delle funzioni aziendali competenti e riferisce al Comitato ed al Collegio Sindacale le proprie osservazioni.



CIR S.p.A. - ALLEGATO 1

Il sottoscritto/La sottoscritta _____

attestando di avere ricevuto copia della procedura per le operazioni con Parti Correlate (la “**Procedura**”), approvata dal consiglio di amministrazione della Società in data 28 ottobre 2010, previo parere favorevole del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità:

- (i) dichiara di aver letto e compreso le disposizioni della Procedura;
- (ii) indica i seguenti recapiti personali: n. tel. _____, n. fax _____ e indirizzo e-mail _____;

ove applicabile, in qualità di Parte Correlata della Società:

- (iii) indica quali propri stretti familiari, come definiti nell’Allegato 1 della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, i soggetti di seguito indicati:

- (iv) dichiara che, alla data della presente dichiarazione, lo stesso/la stessa ed i propri stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto o un’influenza notevole, come definiti nell’Allegato 1 della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, sulle seguenti società:

- (v) si impegna ad indicare le altre società su cui lo stesso/la stessa ed i propri stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto o un’influenza notevole, in tempo utile ai fini della corretta individuazione delle operazioni con Parti Correlate.

(Data)

(Firma)

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il Sottoscritto/la Sottoscritta presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui alla Procedura. Il Sottoscritto/la Sottoscritta dichiara, inoltre, di essere stato/a informato/a dalla Società dei diritti attribuiti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

(Data)

(Firma)